

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AGNADELLO.

PROVINCIA DI CREMONA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI NETTEZZA URBANA E ATTIVITA’ DI AUSILIO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN COMUNE DI AGNADELLO

(CIG N.XXXXXXXXXXXXXXX)

(il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all’atto della firma del contratto tra le parti)

L’anno duemila venti... (202...), il giorno ... (xx) del MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di ..., in n., **avanti a me**, **Segretario Generale**, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1), nato a il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a presso la Sede Municipale, in qualità didel Comune di, di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Comune" (C.F. e P.I.), con sede in Piazza/Via n., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito Comune o Committente

2), nato a il XX/XX/XXXX, residente a(.....) in Via, n., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società**, di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Appaltatore", **con sede in** **(.....) Via/Piazza**, **n.**, (C.F. e P.I.), e di agire in rappresentanza della stessa,

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest’atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.... del .../.../202.. si esprimeva la volontà di indire una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi complementari di nettezza urbana e attività di ausilio alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

- con Determinazione - n. 202./..... del XX/XX/202....., si disponeva di procedere all’affidamento del Servizio per una durata di 3 anni, mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla Consorzio.IT spa di procedere all’espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d’Appalto;

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 71, del D.Lgs. 36/2023, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;

- l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. (in lettere) società e precisamente:

-

-

-

- che con verbale delle operazioni di gara n. del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di/100 punti riportato dalla Soc. con sede legale a (.....) (.....) in, - C.F. e P. IVA n....., ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;

- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con determinazione dirigenziale n. 2024/....., del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento dei servizi complementari di nettezza urbana e attività di ausilio alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale del Comune alla Società Soc.;

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

- che l'Appaltatore attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

ACCERTATO:

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;

- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:

- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX/xx/xx, il Comune, con riferimento all'art. del disciplinare di gara, ha richiesto all'Appaltatore di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Servizio ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di:

- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (svolto da altra impresa) e le attività completamenti a tale servizio e consistenti in operazioni di pulizia delle strade comunali svolte manualmente con raccolta rifiuti e trasporto ai centri di raccolta;
- interventi vari di piccola manutenzione (che non richiedano il ricorso a professionisti od operatori specializzati) presso beni ed immobili di proprietà comunale in base alle necessità prospettate e/o programmate dai competenti uffici e servizi comunali.
- Manutenzione saltuaria del patrimonio verde comunale e marciapiedi con l'utilizzo di decespugliatori ecc..
- Esecuzione segnaletica orizzontale con macchina traccialinee.

Il dettaglio completo del servizio atteso è descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto

Allegati al presente contratto, anche se non materialmente presenti, si intendono qui integralmente richiamati:

- Capitolato Speciale
- Offerta tecnica presentata
- Offerta economica presentata

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dall'Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il Comune affida il servizio di cui al precedente articolo all'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato tecnico completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. ___ del _____, che, sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

Art.4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

L'Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi

medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

L'Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale dell'Appaltatore dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE

Il prezzo comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € _____ = (euro _____), dedotto lo sconto del __,00% (_____per cento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € di cui € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € costo manodopera non soggetta a ribasso

Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € _____ IVA esclusa.

Il valore del servizio è stimato in Euro _____ per il periodo dell'appalto relativo al periodo Luglio 2024 a Giugno 2027

ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata di 3 anni con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio.

Il periodo dell'appalto è relativo al periodo Luglio 2024 Giugno 2027.

L'Appaltatore non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza

L'Appaltatore è tenuto a dar corso all'appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto e nelle more delle verifiche di legge necessarie, il tutto per garantire il servizio nei tempi e modi necessari al Comune.

Art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo per quanto possibile le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un piano di compatibilità o assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- 1) figure professionali che l'offerente intende utilizzare per l'organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d'esse;
- 2) alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l'inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;
- 3) il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l'offerta;
- 4) in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall'attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.

Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI.

A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Pertanto dal secondo anno di servizio 2025/2026 si applicherà la revisione prezzi sulla base della variazione registrata nell'anno precedente ISTAT Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività .

L'adeguamento prezzi potrà essere positivo o negativo.

ART. 11 – PAGAMENTI

I pagamenti avvengono secondo quanto meglio richiamato nell'Art.....del Capitolato d'Appalto

Il Comune provvede al pagamento dell'importo iva compresa entro 30 giorni fine mese data fattura.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CREDITO

Resta vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del Comune.

ART. 13 – CAUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l'Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria

..... - pari al 10% dell'importo.....per un totale di € (.....),
rilasciata il xx/xx/xxxx dacosì come stabilito per legge.

La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dall'Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a quanto richiamato all'art. ... del Capitolato, per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

L'Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l'Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

ART. 15 – INTERRUZIONE

La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.

In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

ART. 16 – SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 17 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti

dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.

L'Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

ART. 18 – CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante i Servizi preposti che eseguiranno le necessarie verifiche. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune e al ripristino immediato della conformità.

ART. 19 – PENALITA'

In caso di ritardi o inefficienze nello svolgimento del servizio imputabili ad esclusiva colpa dell'impresa aggiudicataria, il Comune di Agnadello, a seguito di regolare contestazione e contraddittorio, potrà applicare penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 secondo il grado di gravità del problema riscontrato.

Il Comune di Agnadello si riserva comunque, in caso di inadempimento o di inefficienza reiterata dell'impresa aggiudicataria, la facoltà di intervenire direttamente per necessità di integrazione del servizio. Le relative spese saranno addebitate alla società appaltatrice, conseguentemente con tale facoltà sarà esercitata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione e a sua completa discrezione, senza che l'impresa possa in ogni modo opporsi o richiedere indennizzi o danni.

In caso di inefficienza e/o inefficacia del servizio dovuta a carenza dell'impresa aggiudicataria, il Comune di Agnadello potrà avvalersi nei confronti di questa a mezzo dell'incameramento della cauzione.

A richiesta del Comune di Agnadello, l'impresa è tenuta a dimostrare di aver soddisfatto ai suoi obblighi, restando essa comunque responsabile a tutti gli effetti per inadempienza a leggi, regolamenti e contratti vigenti in materia.

ART. 20 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- b) mancata, anche singola, prestazione del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- c) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e concluse con avvenuta applicazione delle stesse;
- d) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- e) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- f) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- g) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- h) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- i) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi il Comune potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore con comunicazione via

PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Art 21. - RECESSO

E' sempre facoltà del Comune recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni all'Appaltatore.

ART. 22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare si impegna a:

- a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
- c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 23 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico.

Art 26. – CONTROVERSIE

Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

Il Comune comunicherà all'Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dagli artt. 11 e 13 del Codice dei contratti pubblici del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico con Programma Microsoft Office Word, convertito in formato Adobe Reader PDF/A, avente caratteristiche di integrità e di immodificabilità.

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti contraenti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono e mezzo di firma digitale alla data odierna, con me Segretario Comunale ed alla mia presenza e visione, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati e richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in Agnadello (CR).

L'Appaltatore

Per il Comune
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Per il Comune
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
